



COMUNE DI PALERMO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 254 del 26/09/2014)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 145 del 25/09/2020)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 62 del 08/05/2023)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 36 del 30/04/2025)

(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 456 del 31/07/2026)

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione territoriale
Art. 3	Presupposto
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Locali ed aree non soggetti al tributo
Art. 6	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
Art. 7	Gettito della tassa, utenze, costo del servizio e tariffe
Art. 8	Utenze domestiche
Art. 9	Utenze non domestiche
Art. 10	Riduzioni
Art. 10 Bis	Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
Art. 11	Agevolazioni ed esenzioni
Art. 11 Bis	Bonus Sociale Rifiuti
Art. 12	Condizioni per l'applicazione delle riduzioni agevolazioni ed esenzioni
Art. 13	Dichiarazione
Art. 14	Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione
Art.14 Bis	Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati
Art. 15	Funzionario responsabile
Art. 16	Poteri e mezzi di controllo
Art. 17	Versamenti
Art. 18	Rimborsi
Art. 19	Accertamento e riscossione

Art. 20	Sanzioni
Art. 20 Bis	Concorso di violazioni e continuazione
Art. 21	Tassa su base giornaliera
Art. 22	Tributo provinciale
Art. 22 Bis	Fondo potenziamento
Art. 23	Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la componente relativa al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti (Tari) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. **secondo disposizioni previste dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) inerente la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti di cui all'art. 183 c.1 lett.) b-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale. **Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.**

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali di cui all'art. 184 c. 3 del D. Lgs. 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, **presentando annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo idonea documentazione che certifichi l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti tramite il servizio privato**
3. Nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici, ove si formano i rifiuti speciali, si applica, all'area su cui i citati rifiuti vengono prodotti, la percentuale di abbattimento della superficie tassabile prevista dal successivo articolo 6.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali o le aree scoperte che, secondo la seguente distinzione, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani

IMMOBILI DESTINATI AD UTENZE DOMESTICHE:

- ✓ balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- ✓ locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Immobili destinati ad abitazione privi di utenza elettrica;
- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm;
- ✓ aree a verde.

IMMOBILI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI:

- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm o aree a verde;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche;
- ✓ celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e stoccaggio), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ginnico sportive quali palestre, campi etc;
 - ✓ stalle, fienili e concimaie delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
 - ✓ aree, impraticabili, intercluse da recinzione e a verde effettivamente non utilizzate, o adibite in via esclusiva al transito veicolare quali, a titolo esemplificativo, rampe, zone di manovra, vie di accesso agli stalli di sosta;
 - ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione a condizione che tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
 - ✓ immobili privi di utenza elettrica che risultino vuoti e completamente inutilizzati;
 - ✓ gli edifici della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
5. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree, non espressamente indicati, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di:
- a) norme legislative o regolamentari;
 - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
6. Le circostanze di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente dimostrate con idonea documentazione.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per i locali e le aree in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali di cui al precedente articolo 5 c.3, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie, su cui si realizza la promiscua produzione di rifiuti, un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto a richiesta di parte a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione, **da presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che certifichi l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti tramite il servizio privato.**

ART. 7 GETTITO DELLA TASSA, UTENZE, COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della componente rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2003.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, corrispondente al contributo versato dal MIUR, ai sensi del D. Lgs. n. 248/2007, convertito con modifiche dalla L. n. 31/2008 è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ad eccezione dei locali destinati ad abitazione dei custodi (il cui tributo è a carico di questi ultimi).
4. **Gli importi effettivamente riscossi grazie alle attività di recupero dell'evasione, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sono considerati ai fini della determinazione dei costi comuni della gestione del servizio.**
5. Gli utenti del servizio sono distinti in due macro categorie: utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) ed utenze non domestiche (tutte le altre categorie).
6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, dall'insieme delle utenze domestiche, per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, e da quello delle utenze non domestiche, per unità di superficie, parametrata agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, derogabili nei tempi e nei modi previsti dal c. 652 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.. Tutti i coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno.
8. Il Consiglio comunale delibera le tariffe del tributo, per ogni singola categoria d'utenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dall'autorità competente. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 8 UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, ai fini dell'applicazione della tassa, si considera il numero di componenti risultante dal registro anagrafico comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza, o non fanno parte del nucleo familiare risultano ivi dimoranti per oltre sei mesi all'anno.
I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura

o di riposo o se studiano o lavorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi all'anno.

La dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quello risultante dal registro anagrafico, **da presentare entro i termini indicati al successivo art. 13**, ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio della variazione fino al primo giorno del bimestre solare successivo a quello di fine della variazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o alla data di inizio delle stesse.

Le successive variazioni dei componenti il registro anagrafico hanno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le stesse si verificano. Nei casi in cui, in uno stesso bimestre solare, si registrino più variazioni, sarà considerata utile, ai fini del calcolo, l'ultima intervenuta in termini di tempo.

Ai fini dell'applicazione della tassa il numero dei componenti non può essere comunque inferiore ad uno.

1 bis. Il numero dei locali destinati a pertinenze di utenza domestica (tra quelli classificati in categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non può essere superiore a tre. La tassa per i suddetti locali non è dovuta nella quota variabile.

2. Per le utenze domestiche, occupate saltuariamente o tenute a disposizione, da parte di soggetti non residenti nel comune, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato dal soggetto passivo nella dichiarazione originaria o di variazione. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:

n° 1 occupante se la superficie tassabile è pari o inferiore a mq. 70;

n° 2 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 71 e mq. 90;

n° 3 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 91 e mq. 110;

n° 4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 111 e mq. 130;

n° 5 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 131 e mq. 150;

n° 6 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq. 151

3. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione di soggetti giuridici, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la tabella di cui al precedente comma 2.

4. **Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, disciplinate da norme statali e regionali, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:**

- n. 3 occupanti se la superficie tassabile è pari o inferiore a mq 40;
- n. 4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 41 e mq 60;
- n. 5 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 61 e mq 80;
- n. 6 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq. 81

ART. 9 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto riportate, così come previsto dal D.P.R. n. 158/1999:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide fino al 31/12/2019	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro	Cinematografo, teatro
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo	Case di cura e di riposo
10	Ospedale	Ospedale
11	Uffici, agenzia, studi professionali	<i>Uffici, agenzia</i>
12	Banca ed istituto di credito	<i>Banca, istituto di credito, studi professionali</i>
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola; farmacia; tabaccaio, plurilicenze	Edicola; farmacia; tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di	Attività industriali con capannoni di

	produzione	produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria	Mensa; amburgheria
24	Bar; caffè, pasticceria	Bar; caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza al taglio	Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club	Discoteca, night club

2. L'individuazione della categoria in cui includere le utenze non domestiche è effettuata in funzione del codice attività risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (codice Ateco). L'abbinamento di detti codici alle categorie TARI, realizzato sulla base della corrispondenza delle tipologie e delle descrizioni delle attività, è stabilito dall'allegato prospetto (*Tabella A*), che costituisce parte integrante del presente regolamento. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività comprovata dal soggetto passivo o verificata dal comune.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che compongono uno stesso immobile. Per le superfici con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per quelle che costituiscono aree scoperte operative, sono applicabili tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica, professionale o di servizi la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 4 bis. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, le aree destinate a parcheggio, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza di quest'ultima, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.**
- 4 ter. Le strutture turistico-ricettive extralberghiere così come classificate dalla vigente norma Regionale poiché offrono principalmente il servizio di pernottamento, senza ristorazione, dal punto di vista tariffario, sono assimilate agli alberghi senza ristorante e ne seguono le relative tariffe.**
5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 10 RIDUZIONI

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.

Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Utenze domestiche:

- a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70;
- b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio **comunale**.
- c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.
- d) La tariffa si applica in misura ridotta del 15%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo articolo **12**, di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.
- e) Ai contribuenti delle utenze domestiche che conferiscano rifiuti urbani - di cui all'art. 183 c. 1 lett) b-ter del D.Lgs. 152/2006 - in forma differenziata direttamente presso le apposite isole ecologiche autorizzate (denominate CCR), previa misurazione

individuale, effettuata con specifici strumenti di pesatura, e dietro rilascio di apposita ricevuta, è riconosciuta una riduzione della tassa nella quota variabile fino ad un massimo del 30%. Detto beneficio, rapportato alla quantità di rifiuti conferiti nel corso di ogni anno solare, è determinato applicando una riduzione pari a 0,15 euro/Kg di rifiuto consegnato, con un limite minimo di 10 Kg di rifiuto annuo. Nel caso di rifiuti ingombranti (materassi, elettrodomestici e mobili) si assume, quale peso di riferimento, il valore standard di 10 Kg per ogni unità conferita. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore dei CCR trasmetterà al Servizio competente alla determinazione della tassa annua, per il tramite della società di informatica (SISPI), l'elenco informatico dei codici fiscali degli utenti che, nell'anno solare precedente, hanno conferito rifiuti in forma differenziata, con l'indicazione del relativo quantitativo registrato dagli strumenti di pesatura, espresso in kilogrammi. Il citato Servizio, effettuati gli opportuni riscontri, provvederà d'ufficio a quantificare la riduzione spettante per nucleo familiare, applicandola alla tassa dell'anno successivo a quello del conferimento dei rifiuti, all'abitazione di residenza del contribuente/utente o, in mancanza, all'unica abitazione dichiarata, o ancora a quella di maggiore superficie."

- f) *La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, nella quota fissa e nella quota variabile, a favore dei cittadini, titolari di pensione, residenti all'estero e che hanno un immobile nel territorio cittadino a titolo di proprietà o usufrutto purché non locato né dato in comodato ai sensi della L. 80/2014 art.9 bis, commi 1 e 2.*

4. Utenze non domestiche:

- a) La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 c.1 lett) b-ter del D. Lgs. 152/2006 prodotti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale si considera il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero e il totale di rifiuti, calcolato moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd), della quota variabile della tariffa corrispondente a ciascuna categoria di attività, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe.

L'utente unitamente alla richiesta di riduzione del tributo, da presentare entro i termini di cui al successivo articolo **12 commi 3 e 4**, dovrà produrre copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, o altro documento previsto dalla legge, controfirmati dai soggetti autorizzati al recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione.

- b) la tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da adeguata documentazione (a titolo esemplificativo: licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, registro dei corrispettivi, etc.).

Art. 10 bis

Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione di cui al precedente comma, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di non conferire al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti vincola le utenze non domestiche per un periodo non inferiore a due anni.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune ed al soggetto gestore del servizio pubblico utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ente ed inviandola via posta certificata entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza non domestica, deve indicare l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tari.
6. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite posta certificata al Comune ed al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Per le finalità di cui al comma 2, la riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una rendicontazione annuale, da presentare a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - :
 - a. I quantitativi dei rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero;
 - b. Copia dei formulari dell'anno precedente (con il peso a destinazione) oppure il MUD dell'anno precedente che saranno utilizzati per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani;

- c. **Attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto;**
- 9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8 il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.**
- 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.**

ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- 1.** La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.
- 2.** La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del soggetto affidatario.
- 3.** La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
 - b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.

- c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
- d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
- e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che:
 - ✓ l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35
 - ✓ la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110
 - ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il

possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

- f) agli immobili adibiti ad attività imprenditoriali occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
- g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.

- h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone **o più**, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00.
- i) per i teatri privati della città di Palermo nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiari la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria atta ad attestare la sospensione delle attività teatrali”.

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo continuativo dal comune.
- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi.

d) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, riconosciute fabbricati storici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., destinate esclusivamente alla dimora di nuclei familiari ivi residenti, per la parte eccedente il valore metrico di mq. 500.

6. Le agevolazioni ed esenzioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 11 BIS BONUS SOCIALE RIFIUTI

Con il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 viene istituito il bonus sociale per i rifiuti destinato alle utenze domestiche/nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. La tariffa è ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, in favore dei nuclei familiari rientranti nei valori di soglia ISEE stabiliti per legge.

Detta agevolazione, non va richiesta dal contribuente, ma viene attribuita d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti che verranno trasmessi dall'Inps secondo le modalità stabilite dall'Arera.

I valori soglia sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

La predetta agevolazione è finanziata con l'applicazione di una componente perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche.

ART. 12 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni, le agevolazioni, e le esenzioni della tassa, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono concesse su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare ogni anno, entro i termini di cui ai successivi commi 3 e 4, al Settore Tributi.

2. Sono escluse dall'adempimento annuale, di cui al precedente comma, le fattispecie previste dall'articolo 10, comma 3:

- lett. a) (Utenze domestiche con singolo occupante e limite di superficie tassabile);
- lett. b) (Utenze domestiche a disposizione); lett. d) (Compostaggio domestico).

Dall'articolo 11, comma 2:

Nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01 fino alla data di scadenza del provvedimento.

Dall'articolo 11, comma 3:

- lett. a) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti da singolo o coppia di anziani subordinate a limiti di reddito);

- lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei con portatore di handicap) solo nei casi in cui l'invalidità del 100% non sia soggetta a revisione periodica.

Dall'articolo 11, comma 5:

lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti da soggetti titolari, esclusivamente, **di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.**

Le dichiarazioni originarie hanno effetto per gli anni successivi a quello di applicazione, a condizione che non si verifichino variazioni dei presupposti iniziali da comunicare, con apposita dichiarazione, da presentare entro il termine di cui al successivo comma 7.

3. Le richieste di rinnovo di benefici di riduzione, agevolazione o esenzione già riconosciuti dall'Ufficio, e per i quali non è prevista l'esclusione della presentazione annuale, di cui al precedente comma 2, si considerano prodotte in tempo utile per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello stesso anno. In caso contrario le dichiarazioni decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa dichiarazione è stata presentata e cessano di operare al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Le richieste di nuovi benefici di riduzione, agevolazione o esenzione, derivanti da inizio o variazioni di utenza decorrono (salvo eventuali deroghe previste dalle singole fattispecie) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa dichiarazione è stata presentata.
Le stesse cessano di operare al 31 dicembre dello stesso anno a meno che non rientrino nei casi di rinnovo automatico previsti dal precedente comma 2.
5. Tutte le dichiarazioni devono essere corredate della documentazione utile a dimostrare gli stati di fatto o di diritto (dichiarazione dei redditi o certificazioni reddituali riferiti all'anno precedente a quello di riferimento, certificazioni sanitarie, planimetrie, relazioni tecniche ed ogni altro documento utile).
Ai fini del calcolo dei limiti reddituali non si considerano quelle voci che per legge non costituiscono reddito imponibile.
6. Le riduzioni e le agevolazioni (**di cui agli artt. 10 e 11**) sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 50 per cento della quota fissa e della quota variabile di cui si compone la tassa.
Per le specifiche caratteristiche, legate alla ridotta misura della prestazione del servizio, sono incompatibili, con tutte le riduzioni o agevolazioni, quelle previste dall'articolo 10, comma 1 (Distanza dal punto di raccolta) e comma 2 (Mancato o grave violazione nello svolgimento del servizio).
Non sono cumulabili con nessuna delle altre riduzioni o agevolazioni della parte variabile della tariffa, quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 2 (Utenze domestiche composte da nuclei con minore in affido).
A quest'ultima riduzione è comunque cumulabile, fino al citato limite del 50 per cento, l'abbattimento della quota fissa della tariffa eventualmente spettante sulla base delle altre fattispecie.
7. Tutte le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni cessano di operare dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui vengono meno le condizioni alla base degli stessi benefici. Le variazioni devono essere comunicate, con apposita dichiarazione, da presentare entro **90 giorni da quando** le citate condizioni sono venute meno.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di variazione, attestante il venir meno delle condizioni di riduzione, agevolazione o esenzione, l'Ufficio procede al recupero del minor tributo versato con le modalità previste dal successivo articolo 19.

ART. 13 DICHIARAZIONE

- 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione, nonché le dichiarazioni di esclusione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022/R/rif e ss.mm. ii., devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, dalle variazioni delle condizioni di applicazione del tributo e/o dalla cessazione dello stesso.**
2. L'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza.
3. Nel caso in cui la denuncia di cessazione o di variazione in diminuzione non è stata presentata entro il termine previsto per l'anno di riferimento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte e la tassa sia recuperabile d'ufficio con l'attività di accertamento. Ovvero se lo stesso sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o delle aree.
4. La dichiarazione *di* inizio, di variazione, di cessazione o di esclusione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Le dichiarazioni esistenti, relative agli immobili destinati a civile abitazione e alle rispettive pertinenze, intestate a contribuenti di cui si accerta il decesso, possono essere cessate o volturate d'Ufficio ad altro coobbligato, ove il comune ne riscontri l'esistenza attraverso l'incrocio con le banche dati disponibili, *dalla data* in cui è avvenuto il decesso, con effetti decorrenti dal primo giorno del bimestre solare successivo.
7. Gli uffici comunali competenti in materia di iscrizioni anagrafiche o al rilascio di concessioni, autorizzazioni e similari, concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute, sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la dichiarazione di assoggettamento al tributo, presso i medesimi Uffici. Gli stessi, provvederanno al successivo inoltro al competente Ufficio Tributi con l'indicazione del numero di protocollo assegnato in entrata.
In caso di omesso invito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione di cui al superiore comma 1.

ART. 14 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni devono contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto passivo;
- b) i dati ed il numero dei componenti il nucleo familiare o della convivenza nel caso di utenze domestiche;
- c) il titolo dell'occupazione ed i dati del proprietario dell'unità immobiliare;
- d) la data d'inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree o delle circostanze agevolative;
- e) l'ubicazione dell'unità immobiliare, specificando via, numero civico ed interno, e l'indicazione dei relativi dati catastali quali foglio, particella e sub, nonché la specifica destinazione d'uso;
- f) la sottoscrizione di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano - categoria catastale gruppi A, B e C - fino al 1° gennaio successivo alla data di emanazione delle disposizioni di cui al c. 645 dell'art. 1 della L. 147/2013 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio e la toponomastica del Comune, indispensabile per la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa nella misura dell'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998) la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile.

3. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali gruppi D ed E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La dichiarazione può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a) online con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS accedendo al “cassetto tributi” disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo;**
- b) ad altri Uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o definizioni di altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc.) concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute;
- c) a mezzo raccomandata postale a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, a tal fine farà fede la data di spedizione;
- d) mediante posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, o altra modalità telematica che si renda disponibile;
- e) mediante presentazione della modulistica presso lo sportello Tari;**
- f) secondo altre modalità pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Palermo;**

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, stabilire quale forma di presentazione privilegiare tra quelle sopra indicate.

ART. 14 BIS - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1. Il contribuente può presentare, su modello predisposto dall'Ente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con avviso bonario o con avviso di accertamento esecutivo.**
- 2. Con riferimento alle richieste di cui al precedente comma 1 il Comune invia la risposta motivata entro 30 giorni per il reclamo scritto e la richiesta di**

informazioni ed entro 60 giorni per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi/tributari.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un dirigente responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 16 POTERI E MEZZI DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare questionari o chiedere chiarimenti e documenti al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale all'uopo autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex articolo 2729 C.C.

ART. 17 VERSAMENTI

1. La tassa è versata esclusivamente al comune - secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/97 (modello F24) o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, in due rate da pagarsi il *1° giugno e il 2 dicembre* di ciascun anno.
In attesa della deliberazione o della conferma delle tariffe per l'anno di riferimento, la rata di giugno dovrà essere versata sulla base delle aliquote approvate nell'anno precedente in misura del 50%.
Il conguaglio, che terrà conto delle tariffe relative all'anno di riferimento, deliberate o confermate, dovrà essere versato entro il *2 dicembre*.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale del tributo è inferiore o pari a euro **12**
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del soggetto che ha presentato la prevista dichiarazione.
4. Sulle somme dovute, non versate alle previste scadenze, si applicano gli interessi nella misura indicata dal regolamento generale delle entrate comunali e le sanzioni previste.
5. **Al fine di agevolare il pagamento** il Comune *procede* ad inviare, **a mezzo posta ordinaria**, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione, avvisi con annessi bollettini o modelli di pagamento, relativi al numero delle rate previste, premarcati sulla

base dei dati presenti nel sistema informatico comunale. **In caso di mancato recapito, l'obbligo di pagamento non viene meno. In tal caso il contribuente deve comunque effettuare il versamento autonomamente, calcolando l'importo dovuto, rispettando le scadenze previste.**

6. La comunicazione dell'importo da versare a titolo di tassa sui rifiuti, deve contenere tutti gli elementi idonei a giustificare la cifra richiesta (superficie imponibile, anno di riferimento, numero di componenti il nucleo familiare, eventuale percentuale di riduzione applicata e termini di pagamento) nonché ogni altra indicazione prevista da norme o delibere emanate dalle Autorità competenti.
7. I soggetti che vantano crediti con il Comune di Palermo possono pagare la tassa utilizzando l'istituto della compensazione così come previsto dal Regolamento Generale delle entrate.
8. I tardivi, gli omessi e/o gli insufficienti pagamenti, alle scadenze previste, possono essere regolarizzati mediante l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché non siano già stati notificati i relativi avvisi di accertamento, con le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 838 del 23/11/2017 e ss. mm. e ii.

ART. 18 RIMBORSI

1. **Ai sensi della Legge n. 296/2006** il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate comunali con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o pari a euro **12**.

ART. 19 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. L'attività di controllo dei pagamenti e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, è effettuata con le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 784 e seguenti, della L. 160/2019 e s.m.i..
- 1BIS. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma 1 l'obbligo di presentazione delle denunce di cui agli articoli 12 e 13 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013**
2. La riscossione della tassa potrà essere effettuata in forma diretta o con diversa modalità, prevista dalla legge, da affidare a soggetti esterni.
3. *Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'ultima accertata.*

ART. 20 SANZIONI

- 1.** In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, alle scadenze previste, si applica la sanzione disciplinata dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 e s.m.i..
- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica per il primo anno e il secondo anno la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3.** Se la dichiarazione è infedele, si applica per il primo anno e il secondo anno la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4.** Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte nei termini di legge se entro il termine, per proporre ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
- 5.** La mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 100,00.

ART. 20 Bis CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE

- 1.** Alle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente art.20 si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare nei casi in cui il trasgressore:
 - a. con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione;
 - b. commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi.
- 2.** Qualora ricorrano le condizioni di cui al superiore comma 1, la sanzione è determinata secondo il numero di violazioni della stessa indole contestate:
 - per 2(due) periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata del cinquanta per cento (50 %);
 - per 3 (tre) periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata del settantacinque per cento (75%);
 - per 4 (quattro) periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata del centocinquanta per cento (150%);
 - oltre 4 (quattro) periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata del duecentocinquanta per cento (250%);
- 3.** Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione irrogata non può essere comunque superiore a quella risultante dalla somma materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.-

ART. 21 TASSA SU BASE GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente e non frequentemente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo su base giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette al tributo giornaliero le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, ed attività commerciali in forma ambulante non ricorrente). Il tributo si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, corrispondente alla categoria di uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%. In mancanza di una voce corrispondente alla destinazione d'uso presente nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, da parte degli uffici comunali competenti, relative all'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche, è subordinato al pagamento del tributo giornaliero secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap temporanea ovvero per l'IMU.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative al tributo annuale ed al tributo provinciale.

ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 22 bis FONDO POTENZIAMENTO

Ai sensi dell'art.1 c. 1091 della L. 145/2018, una quota del gettito derivante dagli accertamenti IMU e TARI è destinata al potenziamento delle risorse strumentali del Settore Tributi ed ai compensi incentivanti al personale addetto, anche di qualifica dirigenziale, secondo appositi accordi sindacali e nella misura e con le modalità stabilite

dalla Giunta Comunale con proprio atto regolamentare ex art. 48 c. 3 ed 'art. 89 del T.U.E.L.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1.** Il presente regolamento modifica e integra, a decorrere dal 1° gennaio **2026**, il previgente regolamento.
- 2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme vigenti.
- 3.** Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fino a quando non risultino incompatibili con norme legislative, regolamentari o amministrative sopravvenute di rango superiore. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative che disciplinino la medesima materia in modo difforme o incompatibile con quanto previsto dal presente Regolamento, le corrispondenti disposizioni regolamentari si intendono automaticamente decadute e prive di efficacia dalla data di efficacia delle nuove norme, senza necessità di espressa modifica o abrogazione del presente Regolamento.